

INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021 n. 234)

NOVITA' FISCALI

RIFORMA DELL'IPREF	Pag. 2
ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI.....	Pag. 2
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	Pag. 2
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE.....	Pag. 3
INTERVENTI EDILIZI E SUPERBONUS DEL 110%.....	Pag. 3
LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24.....	Pag. 5
CARTELLE DI PAGAMENTO – POSTICIPAZIONE TERMINI DI PAGAMENTO	Pag. 5
MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE.....	Pag. 5
LEGGE SABATINI.....	Pag. 6
IVA NEL TERZO SETTORE.....	Pag. 6
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT.....	Pag. 6
SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO.....	Pag. 6
LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE.....	Pag. 6

NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	Pag. 7
RIFORMA DELLE PENSIONI.....	Pag. 7
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE.....	Pag. 7

NOVITA' FISCALI

RIFORMA DELL'IRPEF

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto una **riforma dell'IRPEF**, allo scopo di ridurre il cd. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale.

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni del reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro -> 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro -> 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro -> 35%;
- oltre 50.000,00 euro -> 43%.

Si ricorda che dal 01.07.2020 il cd. *bonus* Renzi è stato abrogato e sostituito dal trattamento integrativo della retribuzione o *bonus* Conte. Mentre i soggetti beneficiari sono i medesimi (ossia i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato), l'ammontare riconosciuto è maggiore ed è pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021.

Per effetto della riforma IRPEF, il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro ma inferiore a 28.000,00 euro viene introdotta una particolare "clausola di salvaguardia". Al ricorrere di determinate condizioni, il trattamento contributivo è riconosciuto per un importo pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d'imposta e l'imposta lorda e, comunque, non in misura superiore a 1.200,00 euro annui.

ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- **attività commerciali;**
- **arti e professioni.**

Se soggette ad IRAP nel 2021, sono comunque tenute a presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022 ed a versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 234/2021 **proroga** dal 2022 al 2025 il **credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0"**, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in **beni materiali "4.0"** effettuati **dal 2023 al 2025** il credito d'imposta è riconosciuto **alle sole imprese** nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Si ricorda che il limite massimo degli investimenti, pari a 20 milioni di euro, riguarda tutti i costi ammissibili relativi all'intero periodo 2023-2025 e non al singolo esercizio.

Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati nell'anno in corso, ovvero il 2022, si applica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Per quanto riguarda gli investimenti in **beni immateriali "4.0"** l'agevolazione è riconosciuta:

- nella misura del 20% se effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023;
- nella misura del 15% se effettuati nel 2024;
- nella misura del 10% se effettuati nel 2025.

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a 1 milione di euro ed è annuale.

La proroga non riguarda, invece, gli investimenti in beni strumentali "ordinari", per i quali resta in vigore l'attuale disciplina prevista fino al 2022.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

La Legge di Bilancio 2022 ha **prorogato** il **credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, introdotto dalla Legge di bilancio 2019, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro), mentre per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
 - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
 - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
 - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

INTERVENTI "EDILIZI" E SUPERBONUS DEL 110%

Di seguito si riportano le novità contenute nella Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in materia di detrazioni previste per gli interventi "edilizi" e per il Superbonus del 110%.

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

È stata prevista una nuova agevolazione finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto del D.M. Lavori pubblici n. 236/1986. La detrazione, che deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo, spetta **nella misura del 75%** per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e per i limiti massimi di spesa stabiliti in funzione della tipologia dell'immobile.

Bonus facciate

È stata disposta la proroga per le spese sostenute nell'anno 2022 per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Bonus colonnine di ricarica

Non è stata disposta alcuna proroga per il "Bonus colonnine" per la ricarica dei veicoli elettrici in scadenza al 31.12.2021. Pertanto, decorso tale termine, per l'installazione di nuove colonnine sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se qualificabile quale intervento "trainato" dal Superbonus del 110%.

Interventi edilizi prorogati al 31.12.2024

È stata prevista una "generalizzata" proroga al 31.12.2024 dei termini finali delle finestre temporali agevolate per i seguenti *bonus* edilizi già vigenti:

ARGOMENTO	ALIQUOTE E LIMITI DI SPESA
1. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ex art. 16-bis del TUIR	Aliquota di detrazione IRPEF: 50% Limite massimo di spesa: 96.000 euro per immobile
2. BONUS MOBILI ex art. 16, C.2 del DL 63/2013 (mobili e grandi elettrodomestici)	Aliquota di detrazione IRPEF: 50% Limiti massimi di spesa: 16.000 euro per l'anno 2021 10.000 euro per l'anno 2022 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
3. SISMABONUS ex art. 16 c.1 bis-septies del DL 63/13	Aliquota di detrazione IRPEF/IRES: dal 50% al 85% a seconda della tipologia degli interventi Limite massimo di spesa: 96.000 euro
4. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "ECOBONUS", art. 1 L. 296/2006 e ex art. 14 del DL 63/13	Aliquota di detrazione IRPEF/IRES: dal 50% al 65% a seconda della tipologia degli interventi Limite massimo di detrazione (e in alcuni casi di spesa): stabiliti dalla legge in funzione della tipologia di intervento
	Aliquota di detrazione IRPEF/IRES: dal 70% al 75% per gli interventi sulle <u>parti comuni</u> degli edifici Limite massimo di spesa: 40.000 euro per unità immobiliare
	Aliquota di detrazione IRPEF/IRES: dall'80% all'85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici applicando congiuntamente l'Ecobonus e il Sismabonus (cd. "Bonus combinato sisma-eco") Limite massimo di spesa: 136.000 euro per unità immobiliare
5. BONUS VERDE, art. 1, c. 12-15 della L. 205/17	Aliquota di detrazione IRPEF: 36% Limite massimo di detrazione: 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo

Superbonus 110%

Il termine finale della finestra agevolata per il **Superbonus del 110%** è stato fissato al 30.06.2022.

Tuttavia, per determinate tipologie di contribuenti, è stato ampliato tale termine sino:

- **al 31.12.2025** per gli investimenti effettuati:
 - a) da CONDOMINI o da Persone fisiche che possiedono l'intero edificio (che può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
 - b) da Persone fisiche, su unità immobiliari di uno stesso condominio o edificio interamente posseduto;
 - c) da Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni promozione sociale.
 Tuttavia, la detrazione del 110% è confermata solo per le spese sostenute entro il 31.12.2023, per scendere al 70% delle spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025;
- **al 31.12.2023** per gli investimenti effettuati da IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che al 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- **al 31.12.2022** per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome" (o unità non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno

effettuando interventi “trainanti” ai fini del Superbonus), a condizione che al 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Infine, si ricorda che è stata **prorogata** la possibilità di **optare per la cessione del credito** relativo alla detrazione spettante **o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”**, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024.

Tale possibilità è stata **estesa** agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e a quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Viene disposto l’innalzamento a **2 milioni di euro**, a decorrere dall’1.1.2022, del **limite annuo dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi** che possono essere:

- utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

CARTELLE DI PAGAMENTO – POSTICIPAZIONE TERMINI DI PAGAMENTO

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il **termine di pagamento** è di **180 giorni** e non di 60 giorni.

MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Fondo di Garanzia PMI

È **prorogata** al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del **Fondo di Garanzia PMI**, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione *una tantum* (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene **prorogata** al 30.6.2022 l’operatività della **Garanzia SACE** (art. 1 del DL 23/2020).

LEGGI SABATINI

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Viene **prorogato** per gli anni **2022 e 2023** il **credito d'imposta** a favore delle imprese editrici **per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici**.

Inoltre, l'agevolazione – non cumulabile con altre misure – per **l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua** che consentono di ridurre il consumo idrico viene prorogata al 2023. La misura agevolativa è pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 1.000 euro (5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali).

IVA NEL TERZO SETTORE

L'applicazione delle disposizioni contenute nel Dl 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro o Decreto Fiscale collegato) – in tema di de commercializzazione ai fini Iva dei proventi percepiti dagli enti associativi (articolo 4, commi 4 e 8, Dpr 633/1972) – **slitta al 2024**. Da tale data le operazioni saranno esenti da Iva (articolo 10, Dpr 633/1972).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT

La Legge di Bilancio 2022 ha **sospeso i termini dei versamenti** in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Sono sospesi i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
- ai versamenti dell'IVA;
- ai versamenti delle imposte sui redditi.

SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

La Patent Box è stata sostituita con una **nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali** (cd. "super deduzione").

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE

A partire dal 1° gennaio 2022 è operativo il nuovo limite di **999,99 euro** per i **trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante**.

NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da **90 a 30 giorni l'anzianità minima** richiesta per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti. I trattamenti d'integrazione salariale vengono estesi anche ai **lavoratori a domicilio** e a tutte le tipologie di **apprendistato**; precedentemente, l'art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015 considerava destinatari dei trattamenti di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Rimangono, invece, esclusi i dirigenti. Viene riconosciuto un unico massimale per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene previsto un ampliamento dei destinatari della indennità di disoccupazione **NASpi** con l'estensione dell'indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato e viene disapplicato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese lo spostamento mensile della prestazione.

RIFORMA DELLE PENSIONI

A fronte del venir meno degli interventi transitoriamente introdotti nel 2019 dal governo Conte, la legge di Bilancio 2022 mantiene in sostanza l'impianto originario, già attuato dalla riforma "Fornero" del 2012, modificando, però, alcune delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato: dalla pensione a "quota 100" si passa ora ad un sistema "**quota 102**" che richiede **64 anni di età** ed un'**anzianità contributiva di 38 anni**.

Viene **prorogata per l'anno 2022**, la possibilità di **pensionamento anticipato per le lavoratrici** che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Viene confermato anche per il 2022 lo **sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato** di primo livello per giovani under 25, a favore delle microimprese che occupano sino a 9 dipendenti. L'esenzione è prevista per i primi tre anni di contratto.

Per l'anno 2022 la Legge di Bilancio riduce del 50 % i contributi previdenziali a carico delle **lavoratrici madri**. La riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.